

Passività deducibili dal valore dell'azienda ceduta solo se inerenti

La Corte di Cassazione illustra la corretta individuazione della base imponibile dell'imposta di registro

/ Anita MAURO

Giovedì, 19 maggio 2016

La Cassazione, nella sentenza n. 10218 depositata ieri, si sofferma sulla corretta individuazione della base imponibile dell'imposta di registro, in caso di cessione di azienda, con particolare riferimento alle passività deducibili.

Si ricorda, infatti, che a norma del combinato disposto degli artt. 43 e 51 del DPR 131/86:

- la base imponibile dell'imposta di registro, in caso di cessione d'azienda è costituita dal valore complessivo dei beni e dei diritti che compongono l'azienda, avviamento compreso;

- per la definizione del valore dell'azienda è necessario fare riferimento al "valore venale in comune commercio" di essa.

L'art. 51 comma 4 del medesimo DPR 131/86, poi, precisa che, l'ufficio, nel caso di atti che abbiano ad oggetto aziende o diritti reali su di essi, effettua il controllo del valore dichiarato dalle parti nell'atto con riferimento al valore complessivo dei beni che compongono l'azienda, "al netto delle passività risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa a norma del codice civile, tranne quelle che l'alienante si sia espressamente impegnato ad estinguere".

Nel caso di specie, le parti contraenti avevano, quindi, determinato il valore dell'azienda ceduta al netto di un finanziamento infruttifero, erogato da una società controllante della società cedente, proprio il giorno precedente la cessione dell'azienda.

L'Agenzia delle Entrate, tuttavia, accertava un maggior valore dell'azienda, ritenendo che, nel caso di specie, le passività scaturenti da quel finanziamento non potessero essere dedotte dalla base imponibile dell'imposta di registro dovuta per la cessione di azienda, non essendo inerenti all'azienda ceduta.

La questione giunge fino in Cassazione. Nella sentenza n. 10218/2016, la Corte accoglie le ragioni dell'Agenzia delle Entrate, affermando che, a norma dell'art. 51 comma 4 del DPR 131/86, in sede di controllo, da parte dell'Amministrazione finanziaria, del valore dell'azienda ceduta, le passività risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa a norma del codice civile debbano essere dedotte dalla base imponibile dell'imposta di registro solo se inerenti all'azienda ceduta.

In breve, la Cassazione ritiene che la corretta interpretazione dell'art. 51 comma 4 del DPR 131/86 implichi, seppur in assenza di un riferimento letterale all'inerenza delle passività, la sussistenza di tale elemento.

Il fatto che le passività risultino dalle scritture contabili obbligatorie o da altri atti con data certa – spiega la Corte – è elemento indispensabile perché esse possano essere dedotte, ma non sufficiente, atteso che la diminuzione della base imponibile dell'imposta di registro non può avvenire in modo indipendente dalla loro comprovata inerenza all'azienda ceduta.

Infatti, secondo la Suprema Corte, sarebbero applicabili anche nell'ambito della cessione di azienda i principi sanciti dalla giurisprudenza (Cass. 3444/2014) in materia di conferimento di azienda, ove l'art. 50 del DPR 131/86, conformemente alla direttiva comunitaria n. 335/69, impone una verifica circa la sussistenza di

un collegamento tra le passività gravanti sui beni conferiti e l'acquisizione del bene da parte del cessionario.

La passività non inerisce solo perché risulta dai libri obbligatori.

L'applicazione di tali principi anche nell'ambito della cessione di azienda, quindi, induce ad interpretare l'art. 51 comma 4 del DPR 131/86 nel senso che l'Agenzia delle Entrate possa disconoscere il valore dell'azienda dichiarato dalle parti ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, ove accerti che siano state dedotte passività che, per quanto iscritte nei libri contabili obbligatori, non presentassero alcun collegamento o inerenza con l'azienda trasferita.

Ciò equivale ad affermare – conclude la Corte – che, fiscalmente, la passività non inerisce sempre e comunque all'azienda per il solo fatto di risultare dai libri obbligatori.

E tale affermazione non sarebbe smentita, secondo la Corte, dal fatto che, a norma dell'art. 2560 c.c., l'acquirente dell'azienda risulti anch'egli responsabile per tutti i debiti risultanti dai libri contabili. Infatti, secondo questa tesi, ove tali debiti non siano inerenti all'azienda, si configurerebbe un accollo del debito, da parte del cessionario dell'azienda, che, in quanto metodo di corresponsione del prezzo di acquisto, a norma dell'art. 43 comma 2 del DPR 131/86 concorre a formare la base imponibile dell'azienda (secondo un'interpretazione diffusa in giurisprudenza, cfr. Cass. n. 12215/2008, ma per molti aspetti criticabile).